

ASSOCIAZIONE "FOR A SMILE"
STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1

E' costituita una associazione con la denominazione "For a Smile - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", siglabile "For a Smile - Onlus".

L'associazione ha l'obbligo nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

SEDE

Art. 2

L'associazione ha sede in Torino, Via Bogino n. 9.

Con delibera dell'assemblea possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Svolge la propria attività nell'ambito nazionale ed internazionale.

DURATA

Art. 3

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Tale termine puo' essere prorogato con delibera dell'assemblea anche prima della scadenza.

Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.



SCOPI

Art. 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare la sua attività consiste:

- nella promozione di una nuova cultura per l'infanzia contro gli abusi fisici, psichici, sessuali e qualsiasi forma di sfruttamento e schiavitù;
- nell'attuazione di iniziative, studi e ricerche a difesa dei minori e della famiglia;
- nell'assistenza economico, sociale, sanitaria rivolta all'infanzia e a persone svantaggiate;
- nella realizzazione di corsi di formazione, informazione e sensibilizzazione per creare operatori specializzati contro la violenza sui minori, intrafamiliare e via web, e contro qualsiasi forma di schiavitù, disagio abuso e maltrattamento a danno dei minori;
- nell'organizzazione e nella realizzazione di incontri, convegni, corsi di formazione, stages, premi, campagne pubblicitarie aventi valenza sociale, con l'obiettivo di valorizzazione, promozione e sostegno delle relazioni familiari, dei bambini e degli adolescenti;
- nella promozione e nell'attuazione di attività editoriali di divulgazione e monitoraggio di pubblica utilità sociale allo scopo



Adm. per. 11
Deleg. Emanuele

San-Federico Galpe *Anna Costa*

- po di informare, sensibilizzare, prevenire l'abuso sui minori;
- nella stipula di convenzioni con organismi europei, Stato, Regione, Province, Comuni, Associazioni, enti "profit" e "no-profit" per incrementare iniziative sociali con l'obiettivo di attuazione degli scopi statutari;
 - nella conservazione e valorizzazione delle attività culturali e dei beni ambientali;
 - nella promozione e diffusione presso il pubblico della conoscenza del patrimonio storico, culturale ed artistico;
 - nella beneficenza a persone svantaggiate;

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di assistenza sociale previste dagli scopi sociali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

L'associazione potrà aderire ad altri organismi, nazionali ed esteri, aventi scopi analoghi, complementari e comunque connessi ai propri; potrà altresì, coordinarsi con altri organismi pubblici e privati, profit e no-profit, con scopo analogo o di livello superiore, su strategie di interventi comuni di solidarietà, di integrazione etnica e tutela dei diritti dei minori adolescenti e tutti i soggetti deboli.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che potranno divenire di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle eventuali quote sociali;
- b) da utili derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- c) dai contributi di singoli e di enti pubblici o privati, da donazioni o da lasciti e in generale, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche in relazione ad attività e servizi prestatati;
- d) da ogni altra entrata proveniente dalla gestione del patrimonio.

L'associazione non ha fini di lucro e non può svolgere attività aventi tale fine.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 7

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Rendiconto preventivo

Il consiglio direttivo predisponde entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il rendiconto di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Il rendiconto di previsione deve essere sottoposto alla valutazione e all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Rendiconto consuntivo

Al termine dell'esercizio, il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI GESTIONE E DEL CAPITALE

Art. 8

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione.

SOCI

Art. 9

Sono soci effettivi dell'associazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti che siano interessati agli scopi dell'associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

Le domande devono essere presentate da almeno due associati. Il consiglio direttivo può conferire il titolo di socio onorario e di socio sostenitore alle persone fisiche o giuridiche che, a giudizio del consiglio, ne abbiano acquisito il merito.

I soci, sono tenuti, secondo le loro attitudini professionali, a collaborare con partecipazione attiva per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Tale prestazione sarà rivolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 10

I soci cessano di far parte dell'associazione per recesso o per esclusione.

L'esclusione del socio per grave e giusta causa può essere deliberata soltanto dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio e sentito l'interessato.

Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare; in difetto l'iscrizione si intende rinnovata per l'anno successivo con conseguente obbligo di pagamento della quota.

I soci in mora nel pagamento della quota per due anni consecutivi decadono automaticamente dall'associazione.

I soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.



Mani firmate
Mani firmate
Mani firmate

In caso di morte di un associato, agli eredi di questo non comporterà somma alcuna a titolo di liquidazione o di indennizzo, neppure quale rimborso, anche parziale, delle quote associative e delle donazioni già versate dal defunto.

ORGANI SOCIALI

Art. 11

Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea;
2. il consiglio direttivo;
3. il presidente;
4. il collegio dei revisori (se nominato).

ASSEMBLEA

Art. 12

L'assemblea degli associati è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno e non oltre il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell'associazione almeno otto giorni prima rispetto alla data della convocazione dell'assemblea. L'assemblea deve essere convocata entro otto

giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Art. 13

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

Art. 14

Tutti gli Associati hanno diritto di voto.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza o rappresentanza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di due fino ad un massimo di dieci membri, eletti dall'assemblea dei soci tra i propri componenti.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Il consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente, almeno tre giorni prima della data di convocazione.

Art. 17

Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni.

Al consiglio competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, da esercitare nel rispetto delle linee programmatiche approvate dall'assemblea. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 18

Il presidente dell'associazione è anche presidente del consiglio direttivo.

Il presidente è eletto dall'assemblea, tra i consiglieri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza dei voti.

Art. 19

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea curandone la custodia presso i locali dell'associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20

L'assemblea può nominare un collegio dei revisori composto da tre (o cinque) membri effettivi e da due supplenti. I membri del collegio possono esser scelti anche fra non soci. Il funzionamento e i compiti del collegio sono quelli stabiliti dalla legge.

Art. 21

Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori e ai revisori sono determinati dall'assemblea dei soci.

SCIoglimento


Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23

All'atto di scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



[Handwritten signatures and names]

Registrato al I Ufficio delle Entrate di Torino il 23 febbraio 2006
al n. 1775/1 con Euro 168,00

Copia conforme all'originale firmato ai sensi di legge rilasciata da me
Angelo Chianale Notaio in Torino e costituita da pagine *venticinque*
Torino, li 27 marzo 2006

